

COMUNE DI VIVARO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP

Numero 24 del **26.09.2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTISEI, del mese di settembre, alle ore 10:10 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SFORZA BEATRICE	P	SFORZA MARIO	P
PROIETTI SALVATORE	P	CERINI GAETANO	A
CHIAPPONI GIUSEPPE	P	CARA IVANO	A
MOGLIONI ERNESTO	P	CARA PIERINO	P
CARA MAURA	P		
MEZZAROMA FRANCESCO	P		
DE ANGELIS CESARE	A		

ne risultano presenti n. 8 assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Dott.ssa BEATRICE SFORZA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. Filippo Carusi.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata e passa la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione della *ratio* di tale deliberazione obbligatoria.

Non essendoci richieste di intervento si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, dott.ssa Marina Miozzi, acclarato al prot. comunale n. 1586 del 04/09/2017;

VISTO il TUSP D.Lgs n. 175/2016, così come modificato con il D.Lgs n. 16 giugno 2017 n. 100, in particolare:

Richiamato l'Art. 24. Del TUSP, il quale dispone che:

"Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'[articolo 5](#), commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'[articolo 20](#), comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 4, e alla struttura di cui all'[articolo 15](#).

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 4, nonché alla struttura di cui all'[articolo 15](#), perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'[articolo 10](#), avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'\[articolo 2437-quater del codice civile\]\(#\).](#)

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'[articolo 2437-quater del codice civile](#) ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica [l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.](#)

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'[articolo 2112 del codice civile.](#)"

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, risulta essere NEGATIVO;

RITENUTO quindi di non dover adottare alcun procedimento e/o piano operativo di razionalizzazione; ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, nonché nota di asseverazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, prot.1586 del 04.09.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di dare atto della ricognizione NEGATIVA delle partecipazioni possedute dal Comune alla data alla data di entrata in vigore del decreto ex D.Lgs 175/2016 (23 settembre 2016) e conseguentemente la non necessità di adottare procedimenti e/o piani operativi di razionalizzazione;
- 2) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 3) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO

Con separata votazione e con le medesime maggioranze

DELIBERA

Di dichiarare ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2017
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
Dott.ssa Beatrice SFORZA

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Carusi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 27.09.2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 27.09.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.09.2017 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 26.09.2017

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi